

Lotta all'evasione: misure a confronto

A cura di Nens

Contrariamente al recente passato, negli ultimi tempi l'evasione fiscale viene segnalata come un problema reale dalle istituzioni governative, dai media e da numerosi esponenti della politica e della cultura. Alcune iniziative dell'Agenzia delle Entrate sono organizzate proprio in modo da ottenere un forte impatto sull'opinione pubblica, vengono trasmessi frequentemente spot pubblicitari di condanna dell'evasione e di apprezzamento per la fedeltà fiscale, ogni risultato, anche marginale, nel recupero di evasione viene debitamente propagandato: insomma, sembra che davvero si stia creando un clima che potrebbe produrre quella trasformazione della coscienza collettiva necessaria perché l'evasione fiscale cessi di essere tollerata o addirittura considerata con una certa compiacenza dell'opinione pubblica per diventare, nella coscienza collettiva, una pratica truffaldina che danneggia il Paese, la sua economia e, in maniera diretta, ogni singolo cittadino.

Questa trasformazione, però, non può prodursi solamente per effetto della propaganda e della comunicazione di massa: ha bisogno di pratiche, comportamenti e interventi normativi precisi che da un lato mostrino ai cittadini l'effettivo impegno delle istituzioni preposte nel combattere l'evasione, dall'altro ottengano risultati concreti e tangibili nella prevenzione, nel contrasto e **nel** recupero dell'evasione.

Per valutare con piena consapevolezza la concreta consistenza dell'impegno del governo in questa direzione, già un quotidiano romano ha pubblicato recentemente un interessante raffronto fra le misure finalizzate al contrasto dell'evasione perseguite dai ministri competenti che si sono succeduti nei diversi governi degli ultimi anni: Visco (2006-2008), Tremonti (2008 – 2011), Monti (2011 – 2012). Nens ha voluto completare quello sforzo e aggiornarlo con le più recenti misure varate dal governo Monti. Qui di seguito lo schema di sintesi del confronto.

VISCO

TREMONTI

MONTI

VISCO	TREMONTI	MONTI
1. Elenco dei clienti /fornitori. (dal 2006) Obbligo dell'invio annuale, in via telematica, degli elenchi dei soggetti nei cui confronti vengono emesse fatture (clienti) e dei soggetti presso i quali vengono effettuati gli acquisti (fornitori).	Dal 2008 gli elenchi telematici clienti e fornitori sono stati eliminati (art. 33.c. 3, d.l. 112/08, convertito dalla legge 133/08)	Con il decreto fiscale l'elenco clienti – fornitori è stato ripristinato

VISCO	TREMONTI	MONTI
	<p>Spesometro Due anni dopo l'abrogazione dell'elenco clienti/fornitori, è stato introdotto l'obbligo di comunicare un elenco con le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute, per importi pari o superiori a 3.000 euro). La soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell'IVA, per le operazioni non soggette a fatturazione, escludendo la comunicazione quando il pagamento avviene con strumenti di pagamento tracciati. Ma la stessa relazione tecnica al provvedimento indica che la funzione di tale misura è stata pensata essenzialmente in funzione antifrode iva</p>	<p>Il ripristino dell'elenco clienti – fornitori è stato accompagnato dall'abbandono dello “speso metro” tremontiano</p>
<p>2. Professionisti e autonomi: obbligo tracciamento compensi e conto dedicato - Obbligo di pagamento sempre tracciato per compensi professionali e artistici di ogni tipo da 100 euro in su .</p>	<p>Con l'art.2, comma 3 del d.l. 112/08 l'obbligo di tracciamento è stato abrogato.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla normativa Tremonti</p> <p>Obbligo delle banche di comunicazione periodica dei movimenti sui conti correnti</p>
<p>3. Tracciamento degli incassi dei distributori automatici e teletrasmissione degli stessi</p>	<p>L'obbligo di tracciamento degli incassi dei distributori automatici è stato abrogato con l'art. 16, c. 4, del d.l. 185 del 2008 (riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) prima che la norma divenisse operativa.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla normativa Tremonti</p>

<p>4. Comunicazione telematica dei corrispettivi</p> <p>L'art. 37, comma 33, del d.l. 223/07 ha introdotto l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72 e conseguente eliminazione dell'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del dpr. 633/72. Resta fermo l'obbligo di emissione di fattura per il cliente</p>	<p>L'art. 16, comma 2, del d.l. 185/08 ha abrogato l'obbligo di comunicazione telematica; poi, nel 2010, con il DI 78, l'obbligo è stato reintrodotta ma limitato ad operazioni sopra i 3.000 euro</p>	<p>Nessuna modifica rispetto all'ultima normativa Tremonti</p>
<p>5. Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore per somme pari o superiori a 5.000 euro (art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, d.lgs. 231/07)</p>	<p>Con l'art. 32 del d.l. 112/08 il limite è stato nuovamente riportato a 12.500</p> <p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'art. 20 del d.l. 78/10, il limite è stato riportato a 5.000 euro -con l'art. 20 del d.l. 138/11, il limite è stato ulteriormente ridotto a 2.500 	<p>Nel 2011 il limite è stato ulteriormente ridotto a 1.000 euro (art. 12 d.l. 201/11)</p>
<p>6. Sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la reiterata mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e contemporaneo forte impulso ai controlli sull'emissione di scontrino e ricevuta fiscale</p> <p>Con il d.l. 262 del 2006 è stata prevista la sospensione dell'attività commerciale da tre giorni ad un mese in caso di tre distinte violazioni (poi portate a 4) dell'obbligo di emissione dello</p>	<p>La norma è rimasta in vigore ma i controlli sono stati abbandonati e sono stati introdotti precisi ostacoli giuridici alla loro esecuzione prevedendo (art. 7 del d.l. 70 del 2011) il divieto di effettuare accessi prima di sei mesi dal precedente e la responsabilità dei dipendenti pubblici che li hanno disposti</p> <p>Contemporaneamente la sospensione dell'attività in</p>	<p>Il divieto di reiterazione dell'accesso prima di sei mesi introdotto dal governo precedente è stato eliminato. E' stato dato nuovo impulso ai controlli sull'emissione di scontrino e ricevuta fiscale ed è stata istituita una "black list" degli inadempienti che saranno sottoposti a controllo costante</p>

scontrino o della ricevuta fiscale.	caso di reiterata violazione all'obbligo di fatturazione è stata estesa ai professionisti.	
<p>7. Controlli sulle compensazioni superiori a 10.000 euro previa comunicazione telematica e silenzio assenso dell'Agenzia entrate (art. 1, comma 30, della legge 296 del 2006);</p>	<p>L'art. 1, comma 30, della legge 296/2006 è stato abrogato, ma nel 2010 sono state reintrodotte misure restrittive sulle compensazioni</p>	<p>E' stata ulteriormente ridotta la soglia da cui dipende la stretta sulle compensazioni</p>
<p>8. Applicazione del criterio del valore normale quale presunzione grave precisa e concordante per le cessioni di immobili ai fini delle imposte sui redditi e iva</p> <p>L'art. 35, comma 2, del d.l. 223/2006 ha integrato il terzo comma dell'art. 54 del DPR n. 633 IVA, consentendo all'amministrazione finanziaria di desumere l'effettivo ammontare delle operazioni di compravendita immobiliare sulla base del valore normale dei beni, con conseguente inversione dell'onere della prova</p>	<p>Abrogato</p> <p>L'art. 24, comma 4, della legge 88 del 2009 ha riformulato il terzo comma dell'art. 54 del DPR n. 633, precludendo la possibilità di dimostrare in via presuntiva, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità, il diverso ammontare delle operazioni immobiliari.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla normativa Tremonti</p>
<p>9. Potenziamento studi di settore ai fini dell'accertamento</p> <p>Con l'art. 37, comma 2, del d.l. 223 del 2006 sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge 146/1998, con l'effetto che ai fini dell'accertamento non c'è differenza tra soggetti in contabilità ordinaria e semplificati. In entrambi i casi l'accertamento basato sugli studi di settore risulta possibile previo contraddittorio in caso di non congruità rispetto alle risultanze di Ge.ri.co. con riferimento al singolo anno d'imposta</p> <p>Indicatori di normalità economica – franchigia ai fini dell'accertamento ex art. 10, legge 146/98</p>	<p>Limitazione dei poteri dell'amministrazione finanziaria</p> <p>Con l'art. 27, comma 4, del d.l. 185 del 2008, è stato introdotto l'art. 10-ter nella legge 146 del 1998, allo scopo di limitare la possibilità di accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire inviati ai contribuenti ai fini degli studi di settore</p>	<p>Regime premiale per favorire la trasparenza</p> <p>Con l'art. 10 del d.l. 201 del 2011 è stato introdotto, a decorrere dal 2013, un regime premiale per le imprese e professionisti che volontariamente si sottopongono ad un regime di maggiore trasparenza negli adempimenti amministrativi</p> <p>Regime premiale per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore</p> <p>Con l'art. 10 del d.l. 201 sono state introdotte a decorrere dal 2011, norme</p>

<p>Con l'art. 1, commi 14 e segg., della legge 296 del 2006 e con il DM. 20 marzo 2007 sono stati previsti specifici indicatori di normalità economica allo scopo di potenziare l'efficacia degli studi di settore ed è stata introdotta una limitazione ai poteri di rettifica)</p>		<p>di favore per i contribuenti congrui e coerenti agli studi che impediscono l'accertamento basato su presunzioni e rendono più difficile l'accertamento sintetico</p> <p>Coni il decreto fiscale del 24 febbraio sono state rafforzate le norme sull'accertamento in caso di mancata congruità.</p> <p>Sono state poi introdotte penalizzazioni significative in caso di dichiarazioni infedeli dei dati</p>
<p>10.Potenziamento, con atto di indirizzo 2007 – 2009, dell'accertamento sintetico del reddito Irpef</p>	<p>Nel 2010 le indicazioni dell'atto di indirizzo vengono cambiate (art.22 d.l.78/2010) vincolando l'accertamento ad un futuro nuovo redditometro mai varato</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla normativa Tremonti</p>
<p>11.Indagini finanziarie: obbligo di comunicazione da parte delle banche, poste e finanziarie, all'anagrafe tributaria dell'elenco dei soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti.</p>		<p>Potenziare le indagini finanziarie</p> <p>Con l'art. 11, comma 2, del d.l. 201 del 2011 è stato previsto l'obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Anagrafe Tributaria anche le movimentazioni risultanti dai conti intrattenuti con i clienti. Tali informazioni possono essere utilizzate per selezionare i soggetti da sottoporre a controllo</p>
<p>12.Ricognizione annuale familiari a carico comunicati ai sostituti d'imposta</p>	<p>Abrogata</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla normativa Tremonti</p>

<p>13.Abrogazione dei condoni Con l'art. 37, comma 51, del d.l. 223 del 2006, sono state abrogate le disposizioni in materia di programmazione fiscale concordata e di adeguamento per gli anni pregressi introdotte dall'art. 1, comma 499 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266</p>	<p>Condoni e sanatorie Scudo fiscale Chiusura agevolata liti pendenti fino a 20.000 mediante il pagamento del 30% dell'imposta senza interessi e sanzioni</p>	<p>Proroga chiusura liti fino a 20.000</p>
<p>14. Sanzioni amministrative: - Innalzamento sanzione infedele indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (art. 1, comma 26, della legge 296 del 2006)</p>	<p>Dimezzamento delle sanzioni in caso di adesione del contribuente Parziale ritorno indietro sulla misura delle sanzioni in caso di adesione del contribuente Con l'art 1, comma 18, della legge 220 del 2010 la misura delle sanzioni amministrative in caso di adesione del contribuente ai verbali e alle proposte è aumentata dal 12,5% al 16,66% per effetto dell'aumento da un quarto ad un terzo del minimo della sanzione astrattamente prevista per l'adesione all'accertamento.</p>	<p>Ulteriore inasprimento delle sanzioni in particolare per infedeltà nelle accise e nelle dichiarazioni delle rendite catastali</p>
<p>15.Sanzioni penali Con l'art. 35, comma 7, del d.l. 223 del 2006 sono state introdotte sanzioni penali per colpire l'omesso versamento di iva in misura superiore a 50.000 euro e l'indebita compensazione di tributi e contributi di importo superiore alla stessa cifra</p>	<p>Abbassamento della soglia a 30.000 euro</p>	<p>Con l'art. 11, comma 1, del d.l. 201 del 2011 è stata prevista l'applicabilità di sanzioni penali in caso di risposte non veritiere alle richieste degli uffici fiscali e di produzione di documenti falsi</p>

<p>16.Dividendi da paesi “black list” modifica art. 47, partecipazione integrale alla formazione del reddito degli utili provenienti da Paradisi fiscali non solo delle somme direttamente distribuite dalla società partecipata, ma anche da quelle che provengono tramite soggetti interposti che siano residenti in Paesi Black list (art. 36, comma 3, dl. 223/2006);</p>		
<p>17.Leasing autovetture – Per i beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b),del tuir , cioè per autovetture e autocaravan, motocicli ad uso promiscuo , la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a patto che la durata del contratto non sia inferiore al periodo minimo di ammortamento del bene (art. 36, comma 6 bis, dl. 223/2006).</p>		
<p>18.Limitazione alla possibilità di deduzione dei veicoli adibiti a trasporto promiscuo</p>		
<p>19. Esterovestizioni: viene stabilita la presunzione legale di residenza in Italia di società estere residenti in paradisi fiscali il cui controllo o amministrazione risalga a soggetti residenti in Italia</p>		
<p>20. Con il D.l. 223 del 2006 vengono introdotte misure di contrasto all’uso di operazioni societarie a scopo elusivo colpendo le società di comodo, l’utilizzo elusivo delle perdite societarie , l’iscrizione in bilancio delle poste relative a fusioni o scissioni,l’estensione ai subappaltatori della normativa "reverse charge"</p>		

<p>21. Studi di settore: sono state eliminate, ai fini dell'accertamento, le differenze tra soggetti in contabilità ordinaria e semplificata ed è stato introdotto il criterio di “normalità economica”.</p>		
<p>22. Trasferimenti immobiliari: sono introdotte norme che vincolano alla dichiarazione del valore reale della compravendita, anche se ai privati è consentito commisurare l'imposta al valore catastale. I pagamenti devono avvenire in maniera tracciabile</p>		
<p>23. Potenziamento dei poteri di indagine dell'Agenzia delle Dogane nonché dei poteri di accertamento su imposte di registro ipocatastali.</p>		<p>Ulteriore rafforzamento delle potenzialità di indagine dell'Agenzia delle Dogane</p>
<p>24. Potenziamento del reperimento informazioni su clienti e fornitori attraverso questionari alle imprese e agli autonomi.</p>		
<p>25. Estensione dell'inededucibilità dei costi “black list” alle prestazioni dei professionisti.</p>		
<p>26. Istituzione sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria</p>		
<p>27. Incrocio rimborso spese mediche da casse ed enti di assistenza con spese sanitarie dedotte in dichiarazione</p>		
<p>28. Trasmissione telematica dei contratti dei calciatori professionisti e delle loro sponsorizzazioni</p>		
<p>29. Sanzioni a carico dei revisori in caso di omessi rilievi nella relazione di revisione di presunte evasioni</p>		

